

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

B A R I



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2026-2028

Approvato con delibera di Consiglio del 29 gennaio 2026

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1

(Premessa)

1. La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. In attuazione dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 35 della medesima L. 190, il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A. impone, tra l’altro, agli Ordini professionali l’adozione di specifiche misure tali da garantire la totale fruibilità delle informazioni e prevenire condotte illegali.
2. La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
3. La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009 (ora ANAC a seguito dell’emanazione della Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
5. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Bari, con delibera del 02/05/2022 ha provveduto a nominare quale Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione la Consiglieria dott.ssa Cinzia Saltino.
6. Il RPCT ha predisposto il PTPC 2015-2017, approvato dal Consiglio 26/01/2016. In seguito, il RPCT ha provveduto ad aggiornare il PTPC con cadenza annuale, dapprima in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito P.N.A.) approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 Agosto 2016 ed in seguito a quelle di cui Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

7. Da ultimo, ANAC, con delibera n. 1064/2019, ha proceduto all'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019-2021 al Piano Nazionale Anticorruzione ed alla emanazione delle relative linee guida metodologiche per la valutazione del rischio (All. 1 al PNA); alla luce di tali documenti si è ritenuto opportuno procedere ad introdurre ulteriori aggiornamenti nel PTPC, in occasione dell'adozione annuale in scadenza al 31 gennaio 2020.
8. L'adeguamento 2021 del PTPC, già adeguato alle previsioni del PNA 2019-2021 di ANAC, ineriscono specificamente alle modifiche intervenute nell'organigramma, che si riduce per effetto del pensionamento di una unità.
9. Il PTPC 2022-2024 è stato redatto conformemente a quanto disciplinato dal piano nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera ANAC n. 1064/2019, e dalla delibera n. 777 del 24/11/2021 riguardante *“proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”*. Con la delibera n. 777 l'ANAC ha precisato la portata applicativa del principio di compatibilità delle norme di settore in riferimento agli Ordini e Collegi, riducendo gli oneri connessi anche alla predisposizione del PTPC.
In particolare, per gli Ordini e Collegi con meno di cinquanta dipendenti è stata prevista la possibilità di confermare annualmente, nel triennio, con apposito atto, il Piano già in vigore. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno.

A tali fine, il presente documento è stato redatto dal RPCT con la collaborazione del Consigliere segretario dell'Ordine.

Il presente Piano costituisce pertanto documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

La strategia di prevenzione della corruzione dell'Ordine si fonda, oltre che sul presente Piano, sui seguenti strumenti: DPR 62/2013, codice di comportamento adottato nella seduta di Consiglio del 26 Gennaio 2016, regolamento degli acquisti adottato nella seduta di Consiglio del 30 marzo 2017, regolamento delle spese economali e delle spese di rappresentanza adottato nella seduta di Consiglio del 27 luglio 2017.

Paragrafo 2

(Contenuto e finalità del Piano)

1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano, premessa una analisi del contesto esterno e di quello interno, contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio. Il Piano contiene un'apposita tabella in cui vengono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

2. Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti- Prevenzione della corruzione". Il Piano è inoltre inviato via mail ai dipendenti affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare. Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, saranno altresì consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

3. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 11.

Paragrafo 3

(Assetto Ordinamentale e Contesto Interno)

1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005 *"Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al Capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia"*.

2. La costituzione ed i compiti istituzionali del CNDCEC sono previsti e disciplinati dalla legge. L'Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è stato adottato con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. Le attribuzioni del CNDEC sono declinate dall'art. 29; esse includono la rappresentanza istituzionalmente degli iscritti negli Albi, la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione, l'adozione del codice deontologico della professione e la disciplina, con regolamenti, della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale, la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine

3. Gli Ordini territoriali, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, sono enti pubblici non economici a carattere associativo dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

4. Gli organi dell'Ordine territoriale sono il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti. Ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinamento, il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a); b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; f) vigila per

la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; n) delibera la convocazione dell'Assemblea; o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari; q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29; r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

5. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco dei non esercenti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Gli iscritti riuniti nell'Assemblea elettorale appositamente convocata eleggono i Consigli degli Ordini territoriali, composti da un numero di consiglieri variabile (da sette a quindici) in proporzione alla dimensione dell'elettorato.

6. L'ODCEC di Bari, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da n. 15 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da n. 15 componenti effettivi), dalla struttura amministrativa (attualmente composta da n. 4 dipendenti).

7. All'Ordine fa capo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, che, all'esito dello screening effettuato nell'anno 2018, non risulta -allo stato- soggetta alle disposizioni in materia di trasparenza, in applicazione dell'art. 2-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 33/2013.

8. Nel complesso, le ridotte dimensioni dell'apparato amministrativo e la bassa complessità della matrice organizzativa consentono un controllo reciproco e diffuso sulla regolarità delle attività amministrative e appaiono sintomatiche di una ridotta esposizione al rischio corruzione.

Paragrafo 3-bis

(Contesto Esterno)

1. L'Anac ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ordine opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. E questo può avvenire sia in relazione al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

2. Tale analisi viene elaborata esaminando i dati disponibili in materia di sicurezza, legalità e prevenzione della

corruzione. Occorre preliminarmente osservare come l'Ordine, per l'ampiezza delle funzioni espletate, si interrelaziona costantemente, nei diversi ambiti delle attività di competenza, con organismi istituzionali operanti in ambito nazionale e, talvolta, europeo. L'Ordine è chiamato ad operare in sinergia, a seconda dell'ambito di intervento, con i diversi enti ed organismi pubblici e privati di settore. Pertanto, il contesto esterno, quale risultante dalle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ordine quotidianamente opera, si presenta estremamente variegato e complesso in ragione dell'ampiezza delle funzioni espletate che abbracciano un territorio sufficientemente vasto, caratterizzato da diverse variabili culturali, sociali ed economiche. Sebbene nel contesto territoriale non manchino segnali della presenza di elementi legati alla criminalità in vari settori di attività economica, l'Ordine, quale Ente che esercita funzioni destinate ad una platea di soggetti circoscritti e identificati, non ha risentito di alcun tentativo di infiltrazione. In questo contesto, l'Ordine intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse promuovendo la conoscenza e l'osservanza della programmazione anticorruzione e trasparenza anche tra i consiglieri, i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori. In tale ambito, l'Ordine intende portare a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento e intende inserire nei contratti/lettere di incarico una specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del Codice medesimo. L'ordine ha assicurato la conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Paragrafo 4

(Gestione del rischio)

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato al P.N.A.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

2. Nella tabella riportata nell'allegato 1 al Piano sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per ridurre il

verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori coinvolti nell'attuazione delle stesse. Come indicato nella determinazione 12/2015 dell'ANAC si è proceduto a rinominare la macro-area "Affidamento di lavori, servizi e forniture" in "Contratti pubblici" perché ciò consente una analisi approfondita non solo della fase di affidamento, ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 5

(Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione)

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT).

2. Il RPCT è individuato con delibera del Consiglio Direttivo. Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3. Il nominativo del RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. Il RPCT:

a) propone al Consiglio Direttivo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;

b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previo nulla osta del Segretario, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;

d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;

e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;

f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;

h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;

- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Autorità Giudiziaria di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- l) presenta al Consiglio Direttivo la relazione annuale di cui al paragrafo 9;
- m) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

5. Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della legge n. 190 del 2012.

6. Rientra nelle facoltà del RPCT richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

8. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Paragrafo 6

(Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione)

6.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 4.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interessi esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dal Codice di Comportamento dell'Ente e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto

e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine.

6.2 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

6.4. Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il RPCT e i responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

6.5 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

Rotazione ordinaria

Pur riconoscendo l'importanza di questa misura nel contrasto della corruzione in aree particolarmente esposte al rischio, tuttavia, considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e il numero limitato di personale operante al suo interno (n. 4 dipendenti), la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi agli iscritti. Va inoltre precisato che l'organizzazione interna non permette ai dipendenti autonomia decisionale. Nei casi in cui si dovesse procedere all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria del personale è disciplinata dalla Delibera ANAC n. 215/2019 recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, c. 1, lett I-quarter, del DLgs n. 165 del 2001"* e per essa non è prevista alcuna programmazione in quanto legata a fatti imprevedibili.

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo Ente in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

6.6 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il *"Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, così come recepito nella seduta di Consiglio del 26 Gennaio 2016, l'Ordine ha provveduto a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

Con la delibera n. 177 del 19/02/2020 l'Autorità ha approvato nuove linee guida che, di fatto, sostituiscono le precedenti con cui l'ANAC aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi di un proprio Codice non meramente riproduttivo di quello generale. Pertanto è intenzione dell'Ordine di procedere ad un eventuale aggiornamento del Codice di Comportamento adottato nel 2016, sulla base delle indicazioni contenute nelle nuove linee guida.

Paragrafo 7

(Formazione del personale)

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle

competenze, considerata come misura essenziale. Le attività formative vengono riprogrammate e aggiornate in presenza di sopravvenienze normative e quando si renda necessario procedere all'aggiornamento delle conoscenze. Nel corso degli anni precedenti sono state espletate attività formative mirate ai responsabili delle aree a rischio, con particolare riferimento alla contrattualistica passiva, nonché alle unità coinvolte nelle attività di prevenzione della corruzione. In particolare, si è reputato particolarmente utile l'approccio learning by doing, tramite affiancamento del personale e di consulenti esterni (nel rispetto dell'invarianza finanziaria) al RPCT durante l'esecuzione degli adempimenti di adeguamento del PTPC e affiancamento dei consulenti al personale nelle attività operative.

Per il triennio 2026 -2028 si procederà con corsi di formazione professionale del personale attraverso dei corsi specifici mirati all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e legalità e dei programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, compatibilmente con la situazione di deficit del personale e in modo da non aggravare il lavoro del personale in forza.

Paragrafo 7-bis

(Whistleblowing)

1. Normative recenti

Il legislatore è ritornato sulla disciplina del whistleblowing con la L. 179/2017, che ha sostituito l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, disponendo quanto segue:

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante

non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità'.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

2.- Modalità di segnalazione

La disciplina del whistleblowing si applica tanto ai dipendenti e collaboratori dell'Ordine, quanto ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dello stesso.

Chi intenda segnalare condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (così come sostituito dall'art. 1 della L. n. 179/2017), viste le ridotte dimensioni dell'ente, che consentono un rapporto diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione, può effettuare le segnalazioni del caso direttamente a quest'ultimo, con le dovute garanzie di riservatezza. A tali fini è stata attivata una modalità di segnalazione

illeciti tramite la piattaforma informatica whistleblowing.it

Chi intenda rivolgersi ad ANAC può avvalersi, a decorrere dall'8/2/2018, dell'applicazione informatica Whistleblower (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>) destinata alla l'acquisizione e gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001 (come da comunicato del Presidente di ANAC in data 6/8/2018). Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con l'ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

3.- Gestione delle segnalazioni

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a quale Autorità inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati (Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC e organi di controllo interni).

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il segnalante potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC.

Il procedimento di gestione della garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda riconoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, pertanto, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle disposizioni anticorruzione.

Ad ogni modo, in base a quanto stabilito dall'art. 54-bis, così come modificato dalla L.179/2017, il soggetto che riferisca circa condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia stessa.

Paragrafo 8

(Obblighi di trasparenza – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità)

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità

totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Ai sensi del D.lgs n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati. All'Ordine fa capo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, che, all'esito dello screening effettuato nell'anno 2017, non risulta -allo stato- soggetta alle disposizioni in materia di trasparenza, in applicazione dell'art. 2-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 33/2013.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da n.15 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da n. 15 componenti effettivi), dalla struttura amministrativa composta da n. 4 dipendenti.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella e in forma più estesa nella carta dei servizi pubblicata sul sito web dell'Ordine.

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	- Segreteria del Consiglio di Disciplina territoriale - Presidente Consiglio di Disciplina territoriale - Presidenti dei Collegi di Disciplina
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	- Segreteria Albo e Elenco - Consigliere Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	- Segreteria Albo e Elenco - Consigliere Segretario
Iscrizione, trasferimento e cancellazione, rilascio certificati e attestazioni relativi al Registro del Tirocinio	- Segreteria Praticanti - Consigliere Segretario
Accredito eventi formativi	- Consiglio dell'Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	- Consiglio dell'Ordine

Pareri in materia di onorari	- Commissione Liquidazione Parcelle - Consiglio dell'Ordine
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	- Consiglio di disciplina - Collegi di disciplina
Accesso documenti amministrativi	- Segreteria di Presidenza - Consigliere Segretario

2. Le principali novità

In materia di trasparenza e integrità, l'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, come aggiornato dal D.Lgs n° 97/2016, mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto. Nell'anno 2017 si è avviata la razionalizzazione e implementazione dell'albero della trasparenza, anche a seguito della istituzione del nuovo portale istituzionale dell'Ordine.

Gli accessi alla Sezione vengono registrati da un apposito contatore, che a partire dal 2019 è consultabile dal pubblico.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Contestualmente alla approvazione del primo PTPC, l'Ordine ha approvato il PTTI, nel rispetto di termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs n. 33 del 2013; per il coordinamento tra PTTI e P.T.P.C. sono stati applicati i criteri indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT e dal PNA del 2015 approvato con delibera n°831 del 2016 dall'ANAC. In seguito, il PTTI è confluito nel PTPC in occasione dell'aggiornamento 2016, ed oggi i relativi contenuti formano oggetto di una sezione dedicata del PTPC.

Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si è relazionato con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata nell'allegato 2, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili all'Ordine con i relativi tempi di aggiornamento.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza formano oggetto dell'Allegato 2 del presente Piano, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

5. Processo di attuazione del Programma

Gli adempimenti in materia di trasparenza vengono aggiornati con cadenza annuale.

6. Accesso agli atti e Accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 in base alla normativa vigente.

L'esercizio dell'accesso civico è regolato dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013; la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Le richieste di accesso agli atti e di accesso civico vengono annotate su un registro dedicato.

7.- Riservatezza

7.1.- Normativa sopravvenuta

L'impatto della recente normativa in materia di protezione della riservatezza delle persone fisiche è stato analizzato da ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, nella quale si è chiarito quanto segue.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti

dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

7.2. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT)

e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD». Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD. Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).

7.3. Azioni dell'Ordine

In linea con le riportate coordinate applicative, l'ODCEC ha proceduto alla individuazione di un RPD esterno, distinto dal RPCT, previa pubblicazione, in data 11/05/2018, di un avviso pubblico di procedura di affidamento diretto triennale (ex art 36 c. 2 lett. a) Dlgs n. 50/2016) pubblicato sul sito web dell'Ordine nella sezione "Bando di gara e contratti".

In seguito all'esame dei preventivi pervenuti si è proceduto all'affidamento del suindicato servizio al dott. Francesco Maldera.

In data 17/03/2021 a seguito della scadenza dell'affidamento il Consiglio dell'Ordine, nella considerazione che il Regolamento (UE) 216/679 prevede l'obbligatorietà della figura del RPD e che tra il personale è assente un soggetto dotato delle necessarie competenze per svolgere tale incarico, il Consiglio in carica in regime di prorogatio, a causa del differimento delle procedure elettorali disposto con ordinanza cautelare n. 7323 del 18 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno adottare, fino alla elezione del nuovo Direttivo, *"solo atti ordinaria amministrazione, nonchè atti urgenti ed indifferibili"*, e pertanto di deliberare l'affidamento del servizio RPD per un periodo di mesi dodici con decorrenza dal 24/05/2021 nuovamente al dott. Francesco Maldera.

Successivamente in data 24/11/2022, il Consiglio dell'Ordine delibera di affidare il servizio RPD per il successivo triennio al dott. Francesco Maldera, affidatario uscente; tuttavia, considerato che la procedura di affidamento diretto è stata espletata mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, (punto 3.6. *La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*) è stato possibile non applicare il principio di rotazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Paragrafo 9

(Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione)

Entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data indicata dall'ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette al Consiglio Direttivo dell'Ordine una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC.

Paragrafo 10

(Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano)

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Adeguamento del sito web istituzionale dell'Ordine agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Proposta, da parte del Responsabile, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione relativi alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Paragrafo 11

(Adeguamento del Piano e clausola di rinvio)

1. Il Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.
2. In ogni caso, il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento

del Consiglio Direttivo. Pur tuttavia, come previsto dalla Delibera Anac n. 777/2021 recante semplificazioni per gli Ordini professionali, se nel corso dell'ultimo anno non si sono verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o disfunzioni amministrative significanti si può confermare il contenuto del PTPCT adottato dall'Ordine per il triennio precedente.

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013, il PNA e le linee guida ANAC.

Paragrafo 12

(Entrata in vigore)

Il presente piano entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio dell'Ordine e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'ente a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione *"Altri contenuti/corruzione"*.